

STUDIO ASSOCIATO SANTECECCHI
CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Via C. Colombo, 436 – 00145 ROMA
Tel. 06/5416800 – 06/5416801 – Fax 06/59601838
Mail: santececchi@hotmail.com
segreteria@studiosantececchi.it

Roma, 14 ottobre 2011

Circolare n. 21/11

Ai Sigg. Clienti
Loro Sedi

Oggetto: ***D.L. 13.08.2011 n. 138 (Manovra di Ferragosto) convertito in Legge
14.09.2011 n. 148***

Si segnalano qui di seguito in rapidi flash alcune delle principali novità contenute nella Manovra di Ferragosto, così come modificata in sede di conversione in Legge 148/2011.

1. In tema di imposte dirette:

1.1 la tassazione delle rendite finanziarie con aliquota del 20% (sono esclusi i titoli pubblici che rimangono al 12,5%);

Viene introdotta un'aliquota unica del 20% per le ritenute e le imposte sostitutive relative a:

- > interessi, premi e ogni altro provento che può essere considerato reddito di capitale ai sensi dell'art. 44 del TUIR (ossia, gli interessi su depositi bancari, mutui, titoli obbligazionari, i dividendi ecc.);
- > redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67 comma 1 lett. da *c-bis*) a *c-quinquies*) del TUIR (ossia plusvalenze sulla cessione di azioni, quote, titoli, certificati di massa, valute estere, derivati, ecc.).

In linea generale, quindi, le precedenti ritenute e imposte sostitutive del 12,50% e del 27% che venivano applicate sui redditi di natura finanziaria percepiti dai soggetti non imprenditori sono sostituite dall'aliquota unica del 20%.

Non viene modificata, invece, la disciplina delle plusvalenze e degli utili derivanti da partecipazioni qualificate.

Per espressa previsione normativa, la nuova percentuale di imposizione del 20% non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento che costituisce reddito di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria derivanti da:

- > obbligazioni e altri titoli di Stato *ex* art. 31 del DPR 601/73 ed equiparati (ossia, le obbligazioni pubbliche), i cui proventi restano imponibili per il 12,50%;
- > obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella c.d. "*white list*" di cui all'art. 168-*bis* comma 1 del TUIR, i cui proventi restano imponibili per il 12,50%;
- > titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'art. 8 comma 4 del D.L. 70/2011 (conv. L.106/2011);

- > piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti;
- > gli interessi corrisposti a società veicolo di cui al comma 8-*bis* dell'art. 26-quater del DPR 600/73; questi interessi restano soggetti alla ritenuta del 5% se non si è in grado di documentare che il veicolo è l'effettivo beneficiario;
- > gli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società residenti in Stati UE oppure della SEE inclusi nelle liste di cui all'art. 168-*bis* comma 1 del TUIR, che restano soggetti alla ritenuta dell'1,375%;
- > il risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al DLgs 252/2005.

Con riferimento ai redditi di capitale, si segnala che:

- > si applica la "nuova" ritenuta del 20% agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'art. 44 del TUIR divenuti esigibili a decorrere dall'1.1.2012;
- > per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura dell'aliquota del 20% si applica a quelli percepiti dall'1.1.2012;
- > per le obbligazioni e i titoli similari emessi dai c.d. "grandi emittenti" di cui all'art. 2 comma 1 del DLgs. 239/1996 l'aliquota del 20% si applica ai premi e agli interessi maturati a partire dall'1.1.2012. Pertanto, i ratei cedola o gli scarti di emissione saranno tassati al 12,50% per la parte maturata nel 2011 e al 20% per la parte maturata dal 2012.

I proventi delle polizze vita saranno scomposti fra la quota maturata fino al 31.12.2011 e quella maturata successivamente. Si applicheranno, a ciascuna parte, le aliquote di pertinenza.

Le società che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20%, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.

Viene meno, quindi, la distinzione tra la ritenuta applicata sulle obbligazioni con scadenza inferiore ai 18 mesi (prima pari al 27%) e quella per le obbligazioni aventi scadenza superiore ai 18 mesi (pari al 12,50% fino all'1.1.2012).

Modifiche al regime dei dividendi.

Per i dividendi ricevuti su partecipazioni non qualificate si applica la ritenuta del 20% con riferimento ai proventi percepiti a decorrere dall'1.1.2012, indipendentemente dalla delibera di distribuzione. Pertanto, la nuova aliquota del 20% si applica anche agli utili prodotti prima del 2012 e accantonati a riserva.

La medesima ritenuta si applica anche in caso di dividendi distribuiti a soggetti non residenti, anche se possiedono azioni di risparmio. Per tali soggetti, il rimborso della ritenuta è consentito nella misura di 1/4 e non più per 4/9 come precedentemente previsto.

1.2 L'introduzione del contributo di solidarietà, pari al 3% per i redditi di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, a decorrere dall'1.1.2011 e fino al 31.12.2013, deducibile dal reddito complessivo;

È stato introdotto il "contributo di solidarietà" dovuto dalle persone fisiche e calcolato sui redditi complessivi, superiori ai 300.000 euro.

Il contributo si applica dall'1.1.2011 al 31.12.2013.

Nel caso in cui, alla fine del 2013, il pareggio di bilancio non venisse raggiunto, l'efficacia della disposizione in esame potrebbe essere prorogata anche per gli anni successivi fino al raggiungimento del predetto pareggio.

La proroga deve essere prevista con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il contributo si applica sul reddito complessivo lordo di cui all'art. 8 del TUIR, determinato sommando i redditi di ogni categoria al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR. Saranno pertanto sommati:

- > redditi fondiari;
- > redditi di capitale;
- > redditi di lavoro dipendente;
- > redditi di lavoro autonomo;
- > redditi d'impresa;
- > redditi diversi.

Il contributo non sarà applicato sui redditi soggetti ad imposta sostitutiva (a titolo esemplificativo, redditi fondiari sottoposti al regime della cedolare secca sugli affitti, dividendi o plusvalenze da partecipazioni non qualificate), o a tassazione separata (a titolo esemplificativo, indennità di cessazione di rapporto). Questi redditi sono esclusi dal contributo e non concorrono alla verifica del superamento della soglia dei 300.000 euro.

Diversamente, ai fini della verifica del superamento della soglia, devono essere ricompresi anche i redditi di lavoro dipendente del settore pubblico per i quali è già prevista la riduzione dello stipendio del 5% sopra i 90.000,00 euro o 10% sopra i 150.000,00 euro, al lordo della riduzione prevista (art. 9 comma 2 del DL78/2010, conv. L.122/2010). Ai fini della determinazione, rilevano anche i trattamenti pensionistici (corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria) per i quali è già previsto un contributo del 5% sopra i 90.000,00 euro e del 10% sopra i 150.000,00 euro (art. 18 comma 22-*bis* del DL98/2011, conv. L.111/2011).

Questi ultimi redditi rilevano al fine della verifica del limite dei 300.000 euro, ma non sono assoggettati al contributo.

1.3 La maggiorazione del 10,5% dell'IRES per le società di comodo.

Il D.L. 138/2011 inasprisce la disciplina delle società non operative (art. 30 della L. 724/94), prevedendo:

- > l'innalzamento al 38% dell'aliquota IRES per le società considerate non operative ai sensi del suddetto art. 30 della L. 724/94;
- > la ricomprensione, tra le società non operative, delle società e degli enti che presentano dichiarazioni fiscali in perdita per tre periodi d'imposta consecutivi, ovvero per due periodi d'imposta in perdita e per uno con un reddito dichiarato inferiore a quello minimo, calcolato su base presuntiva in base ai coefficienti.

L'art. 2 comma 36-*quinquies* del D.L. 138/2011 prevede che, per i soggetti considerati non operativi ai sensi dell'art. 30 della L. 724/94, l'aliquota IRES subisce una maggiorazione di 10,5 punti percentuali; essa viene, quindi, applicata nella misura del 38%.

La maggiorazione non è, invece, stata prevista in ambito IRPEF.

Più precisamente, la nuova aliquota è dovuta:

- > dalle società di capitali, in caso di mancato superamento del test di operatività;
- > dalle società di capitali alle quali viene imputato per trasparenza ai sensi dell'art. 5 del TUIR il reddito di società di persone considerate non operative (in questo caso, la maggiorazione è applicata sul reddito imputato per trasparenza);
- > dalle società di capitali che hanno optato per il consolidato fiscale (che assoggettano in modo autonomo il proprio reddito imponibile alla maggiorazione e provvedono al versamento della relativa imposta);
- > dalle società di capitali che hanno optato per il consolidato fiscale alle quali viene imputato per trasparenza ai sensi dell'art. 5 del TUIR il reddito di società di persone considerate non operative (in questo caso, la maggiorazione è applicata sul reddito imputato per trasparenza);

- › dalle società di capitali che hanno optato per la trasparenza fiscale (se in qualità di società partecipate, assoggettando in modo autonomo il proprio reddito alla maggiorazione; se in qualità di soci, assoggettando alla maggiorazione il proprio reddito imponibile senza tenere conto del reddito imputato dalle partecipate).

L'art. 2 comma 36-*decies* del D.L. 138/2011 estende la disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L. 724/94 alle società e agli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni fiscali in perdita per tre periodi d'imposta consecutivi. In questo caso, tali soggetti si considerano non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta.

Il successivo comma 36-*undecies* prevede le medesime conseguenze nel caso in cui, nello stesso arco temporale triennale, le stesse società o enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale e in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore a quello minimo determinato ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L. 724/1994.

Resta fermo che, qualora le suddette società risultassero non operative in quanto in perdita, sul reddito minimo determinato su base presuntiva troverebbe applicazione la nuova aliquota IRES del 38%.

Entrambe le modifiche normative esaminate (incremento dell'aliquota IRES ed estensione della disciplina ai soggetti in perdita) esplicano efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17.9.2011. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si tratta del 2012.

In entrambi i casi è previsto che, nella determinazione degli acconti dovuti per il primo periodo d'imposta in cui trovano applicazione le nuove disposizioni (per i soggetti "solari", si tratta degli acconti dovuti per il 2012), si assume quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe dovuta nell'ipotesi in cui le nuove disposizioni fossero già in vigore.

2. In tema di IVA è previsto l'aumento dell'aliquota dal 20% al 21%; la modifica è entrata in vigore il 17.9.2011, ossia il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della suddetta L. 148/2011.

Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dal 17.9.2011 è stato previsto:

- › l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria, che dal 20% passa al 21%;
- › l'utilizzo obbligatorio, per i commercianti al minuto e i soggetti ad essi equiparati (di cui all'art. 22 del DPR 633/72), del metodo matematico, per calcolare l'IVA da versare in liquidazione periodica o annuale.

È stato, inoltre, previsto che, per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici di cui all'art. 6 comma 5 del DPR633/72, per le quali l'IVA risulta esigibile alla data del pagamento del corrispettivo, si applica l'aliquota IVA del 20% (anziché quella del 21%) se la relativa fattura è stata emessa e registrata prima del 17.9.2011.

3. Per ciò che attiene al contenzioso, tra le principali misure, rilevano:

3.1 l'obbligo di depositare la nota di iscrizione al ruolo al momento della costituzione in giudizio;

All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente o l'appellante, oltre ai consueti documenti previsti all'art. 22 del D.Lgs. 546/92 (copia del ricorso, documenti certificativi dell'avvenuta notifica del ricorso, atto impugnato), devono depositare la nota di iscrizione a ruolo debitamente compilata, a decorrere dalle costituzioni in giudizio poste in essere dal 17.9.2011.

La nota di iscrizione a ruolo contiene tutti i dati relativi al processo, dalle generalità delle parti al tipo di atto impugnato, e va debitamente compilata. Ove la parte abbia pagato il contributo unificato presso le tabaccherie convenzionate, il contrassegno adesivo deve essere applicato sulla nota di iscrizione a ruolo.

L'omesso deposito della nota di iscrizione a ruolo non causa alcuna inammissibilità, ma impedisce che il ricorso sia iscritto nel registro generale (RGR), in quanto, in sostanza, la nota altro non è che la domanda di iscrizione del ricorso nell'apposito registro

3.2 alcune precisazioni circa il versamento del contributo unificato:

Mediante una modifica all'art. 13 comma 6-*quater* del DPR 115/2002, viene espressamente previsto che per le cause di valore indeterminabile il contributo unificato atti giudiziari è dovuto nella misura fissa di 120 euro.

Sono tali, ad esempio, le liti relative a:

- > avvisi di classamento;
- > atti di diniego di iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS;
- > secondo un'opinione, fermi di autovetture e iscrizioni di ipoteca.

È ora previsto che, nel ricorso in Commissione tributaria (di primo grado o di appello) sia necessaria anche l'indicazione della casella PEC della parte.

Tuttavia, tramite una modifica dell'art. 18 del D.Lgs. 546/92, è contemplato espressamente che la mancanza di ciò non comporta l'inammissibilità del ricorso, al pari di quel che avviene in ipotesi di omessa indicazione del codice fiscale della parte.

Occorre evidenziare che l'omessa indicazione della casella PEC della parte non causa la maggiorazione della metà del contributo unificato, prevista dall'art. 13 del DPR 115/2002 solo per l'omessa indicazione della casella PEC del difensore.

Viene inoltre previsto che, ove il contribuente ometta di indicare, in calce al ricorso, la dichiarazione di valore della causa, utile per la quantificazione del contributo unificato, questo è dovuto nella misura massima di 1.500,00 euro.

4. In tema di studi di settore, viene previsto che la preclusione dagli accertamenti presuntivi possa operare, tra l'altro, a condizione che il contribuente risulti congruo e coerente per il periodo d'imposta oggetto del controllo e congruo per il periodo d'imposta precedente.

L'art. 10 comma 4-*bis* della L. 146/1998 dispone che la preclusione dagli accertamenti presuntivi per i soggetti congrui e coerenti agli studi di settore opera a condizione che:

- > l'ammontare delle attività non dichiarate, entro un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati;
- > non siano irrogabili le sanzioni per infedele dichiarazione ai fini degli studi di settore.

Introducendo un ulteriore periodo al termine del comma 4-*bis* citato, viene prevista un'ulteriore condizione affinché operi detta preclusione: il contribuente deve risultare congruo agli studi, anche a seguito di adeguamento, per il periodo d'imposta precedente quello oggetto di controllo.

Pertanto, a decorrere dal 13.08.2011 (data di entrata in vigore del D.L.138/2011), il contribuente soggetto agli studi di settore, per beneficiare dell'esonero dagli accertamenti presuntivi, deve risultare congruo e coerente per il periodo d'imposta oggetto di verifica e congruo per il periodo precedente.

Con l'art. 1, comma 1-*bis* del DPR195/99, viene previsto che le integrazioni degli studi di settore, che devono essere pubblicate in *Gazzetta Ufficiale*, a decorrere dall'anno 2012, entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore, possono essere effettuate anche al fine di aggiornare o istituire gli indicatori di normalità economica di cui all'art. 10-*bis* della L.146/98

5. In tema di reati tributari.

Sono apportate modifiche a numerose disposizioni del D.Lgs. 10.3.2000 n.74, recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi ed IVA.

Dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti.

Il primo intervento riguarda l'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 che disciplina la dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, fatto che si considera commesso se tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria (da cui l'insussistenza del reato in caso di mancata registrazione dei documenti e, di conseguenza, la mancata considerazione in dichiarazione). Tale fattispecie viene ora sanzionata con la reclusione da uno a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000) punisce, fuori dei casi previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 74/2000, con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi. Per l'integrazione della fattispecie in questione occorre il superamento congiunto di due soglie di punibilità correlate all'imposta evasa ed all'ammontare complessivo di elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi.

In seguito alle modifiche apportate dal D.L.138/2011, la fattispecie penale potrà dirsi integrata quando congiuntamente ricorreranno le seguenti circostanze:

- > l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna singola imposta, a 30.000 euro;
- > ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a 1.000.000 euro.

Dichiarazione infedele.

Il delitto di dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000) punisce, fuori dei casi previsti dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 74/2000 con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

Anche per l'integrazione della fattispecie in questione occorre il superamento congiunto di due soglie di punibilità correlate all'imposta evasa ed all'ammontare complessivo di elementi attivi sottratti all'imposizione, seppure mediante indicazione di elementi passivi fittizi.

In seguito alle modifiche apportate dal D.L.138/2011 la fattispecie penale potrà dirsi integrata quando cumulativamente:

- > l'imposta evasa è, con riferimento a taluna delle singole imposte, superiore a 50.000 euro;

- › l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 2.000.000 di euro.

Omessa dichiarazione.

Il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, comma 1 del D.Lgs. 74/2000) punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte.

Per l'integrazione di questa fattispecie occorre, in relazione a ciascuna imposta, il superamento di un'unica soglia di punibilità correlata all'entità dell'imposta evasa.

In seguito alle modifiche apportate dal D.L. 138/2011, l'imposta evasa necessaria per l'integrazione della fattispecie deve essere superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte (sui redditi o IVA), a 30.000 euro.

Raddoppio dei termini per l'accertamento.

Si consideri, inoltre, che il D.L. 223/2006, modificando gli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, ha previsto che, in caso di constatazione di elementi penalmente rilevanti concernenti i delitti fiscali elencati nel DLgs. 74/2000, i termini di decadenza dal potere di accertamento sono raddoppiati in relazione al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione.

Nelle ipotesi sopra prospettate, l'Amministrazione finanziaria può notificare l'accertamento entro il 31 dicembre:

- › dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- › del decimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, nel caso di dichiarazione omessa o nulla.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 25.7.2011 n.247, ha sancito che il raddoppio dei termini si verifica anche qualora la denuncia penale sia stata inviata in un momento in cui, ordinariamente, i termini di decadenza sarebbero ormai decaduti (in base a tale impostazione, la denuncia penale, di fatto, "riaprirebbe" i termini per l'accertamento).

Ora, l'abbassamento delle soglie di punibilità, implementando le fattispecie in cui l'evasione ha rilievo penale, aumenta, di conseguenza, anche le ipotesi in cui si rende necessaria la denuncia penale, e, "a cascata", l'ambito di applicazione del raddoppio dei termini.

Utilizzazione in dichiarazione di fatture false.

Il delitto di utilizzazione in dichiarazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi (art. 2, comma 1 del D.Lgs. 74/2000).

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono:

- › registrati nelle scritture contabili obbligatorie;
- › detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (art. 2, comma 2 del D.Lgs. 74/2000).

A prescindere dall'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione, la pena comminata è la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Emissione di fatture false.

Il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o l'IVA, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 del D.Lgs. 74/2000).

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato (art. 8, comma 2 del D.Lgs. 74/2000).

6. Si rilevano inoltre novità riguardanti i limiti ai trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi, nonché all'utilizzo di assegni "liberi", libretti al portatore e *money transfer*.

L'art. 2 comma 4 del D.L. 138/2011 convertito riduce da un importo pari o superiore a 5.000 euro ad un importo pari o superiore a 2.500 euro il limite indicato nei comma 1, 5, 8, 12 e 13 dell'art. 49 del DLgs. 21.11.2007 n. 231.

Ne consegue che:

- › è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 2.500 euro. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.;
- › gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- › gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 2.500 euro;
- › il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 2.500 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 30.9.2011.

L'art. 2 comma 4-bis del D.L.138/2011, inserito in sede di conversione nella L.148/2011, provvede a:

- › escludere l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui sopra commesse nel periodo dal 13.8.2011 al 31.8.2011 e riferite alle nuove limitazioni d'importo;
- › abrogare i commi 18 e 19 dell'art. 49 del DLgs. 231/2007, in relazione ai c.d. circuiti "*money transfer*" (anche ad essi trova, quindi, applicazione la nuova soglia, che ne consente l'utilizzazione per importi inferiori a 2.500 euro).

7. Con riferimento alle professioni, infine:

7.1 sono introdotte alcune novità in tema di sanzioni irrogabili nei confronti dei professionisti che violano l'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi (ad esempio parcella);

7.2 è disposto che, fermo restando l'esame di Stato previsto dall'art. 33 della Costituzione previsto per l'accesso alle professioni regolamentate, l'esercizio debba avvenire nel rispetto della libera concorrenza, della presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, della differenziazione e pluralità di offerta;

7.3 sono individuati i principi cui deve ispirarsi la riforma degli ordini professionali, la quale dovrà essere adottata entro il termine di 12 mesi dal 13.8.2011.

8. Tra le altre novità, rileva poi:

8.1 l'introduzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti in denaro all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di *money transfer* e altri agenti in attività, pari al 2% dell'importo trasferito per ogni singola operazione;

A decorrere dal 17.9.2011 è istituita una imposta di bollo del 2% (con un minimo di 3 euro) sui trasferimenti di denaro all'estero eseguiti attraverso:

- > gli istituti bancari;
- > le agenzie "*money transfer*";
- > altri agenti in attività finanziaria.

L'imposta non è dovuta:

- > per i trasferimenti effettuati da cittadini dell'Unione europea;
- > per i trasferimenti effettuati verso i Paesi UE.

Sono inoltre esentati i trasferimenti effettuati da coloro che possiedono matricola INPS e codice fiscale e sono quindi lavoratori stranieri legalmente soggiornanti.

8.2 detrazione IRPEF del 36% (trasferimento al nuovo acquirente dell'immobile o utilizzo da parte del venditore);

Viene stabilita un'importante misura riguardante gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che possono fruire della detrazione IRPEF del 36% introdotta dall'art. 1 della L. 27.12.97 n. 449.

Nello specifico, modificando il comma 7 dell'art. 1 della L. 449/97 e il comma 5 dell'art. 2 della L. 289/2002, viene stabilito che, nel caso di vendita o comunque di trasferimento per atto tra vivi (a titolo gratuito o oneroso) dell'unità immobiliare, la parte di detrazione non ancora utilizzata in tutto o in parte dal venditore, per i rimanenti periodi d'imposta, può:

- > essere trasferita al nuovo acquirente (purché sia soggetto persona fisica);
- > rimanere in capo al venditore (circostanza che prima della modifica normativa non era consentita).

In assenza di chiarimenti ministeriali, la nuova disposizione, introdotta in sede di conversione del D.L.138/2011, è entrata in vigore il 17.9.2011.

8.3 indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento ai soci;

La norma in esame intende contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all'impresa a soci o familiari dell'imprenditore.

A tal fine, viene previsto che:

- > costituisce reddito diverso in capo al socio o al familiare dell'imprenditore la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a tali soggetti (nuova lett. h) *ter*) dell'art. 67 comma 1 del TUIR);
- > i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso deducibili.

Viene introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate da parte dell'impresa concedente ovvero del socio o del familiare i dati relativi ai beni concessi in godimento.

In caso di omessa comunicazione ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri è dovuta una sanzione pari al 30% della differenza tra valori di mercato e corrispettivo pagato dal socio o familiare.

Laddove il corrispettivo sia almeno pari al valore di mercato della concessione del bene, è prevista la sola sanzione residuale di cui all'art. 11 del DLgs. 471/1997 in caso di omissione delle comunicazioni ovvero di invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri (variabile tra 258 e 2.065 euro).

Ai sensi dell'art. 2 comma 36-*septiesdecies* del D.L. 138/2011 l'Agenzia delle Entrate controllerà sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni in godimento.

Ai fini della ricostruzione sintetica del reddito di tali soggetti, si terrà conto di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 (17.9.2011). Quindi, nella generalità dei casi, si applicherà nel 2012.

Ai fini del calcolo degli acconti per il 2012, occorre tuttavia considerare come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

8.4 riscossione somme da condono;

Vengono introdotte norme volte al potenziamento della riscossione delle somme dovute per effetto dell'adesione ai condoni di cui alla L. 289/2002.

Nello specifico, gli Agenti della Riscossione procederanno ad una ricognizione dei contribuenti che hanno omesso i versamenti delle somme da condono, e, per ciascuno di essi, oltre ad intraprendere ogni tipologia di riscossione coattiva prevista dall'ordinamento, invieranno un'ulteriore intimazione al pagamento di detti importi, che dovrà avvenire entro il termine massimo del 31.12.2011.

Ove l'inadempimento persistesse oltre tale termine:

- > verrà irrogata una sanzione amministrativa pari al 50% delle somme dovute per effetto dell'adesione ai condoni e non versate;
- > la posizione fiscale dei contribuenti che hanno omesso i versamenti in esame verrà sottoposta a controllo entro il 31.12.2012, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza per l'accertamento;

L'accertamento di cui al punto precedente riguarderà i periodi d'imposta successivi a quelli condonati, "*anche con riguardo alle attività svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni da condono*".

Viene contemplato che, in merito ai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni del 2002 con riferimento all'IVA, i termini di decadenza dal potere di accertamento pendenti al 31.12.2011 sono prorogati di un anno.

La norma consentirebbe di accertare il periodo d'imposta 2002 nei confronti dei contribuenti per i quali, in presenza di adesione al condono, siano ravvisabili gli estremi di un reato fiscale. L'assunto prende le mosse dal fatto che, ordinariamente, il 2002 è decaduto il 31.12.2007, termine che, in presenza di reati e ai sensi dell'art. 57 comma 3 del DPR633/72, slitterebbe al 31.12.2011 (il termine, in tal caso, non è rinvenibile nel 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ma dell'ottavo anno successivo).

Tuttavia, la sentenza 247/2011 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sulla legittimità del raddoppio dei termini, da un lato, ha sancito che il raddoppio si verifica anche se la denuncia penale è inoltrata in un momento in cui i termini ordinari sono già decaduti, dall'altro, ha stabilito che la proroga da reato non si cumula con nessun altro tipo di proroga, presente e futuro, previsto dall'ordinamento.

Ne deriva che il 2002 decade il 31.12.2011 per effetto dell'impossibilità del cumulo tra proroga introdotta dal D.L. 138/2011 e raddoppio dei termini per violazioni penali.

8.5 mancata partecipazione alla mediazione;

Viene introdotto all'art. 8 comma 5 del DLgs. 28/2010 un nuovo periodo che prevede la condanna al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio a carico della parte che, costituitasi successivamente in giudizio, non abbia partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.

La disposizione si applica "nei casi previsti dall'art. 5" del D.Lgs. 28/2010, che disciplina:

- › la mediazione obbligatoria per legge (per le materie in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale comma 1);
- › la mediazione obbligatoria per accordo delle parti (per contratto o statuto/atto costitutivo dell'ente comma 5);
- › la mediazione delegata dal giudice (comma 2).

9. Da ultimo, si segnala che, con la manovra in esame, viene anticipato al 2012 il taglio "lineare" di tutte le attuali agevolazioni fiscali a favore di persone fisiche, imprese ed enti non commerciali previsto come clausola di salvaguardia della futura riforma fiscale e assistenziale.

A seguito delle modifiche apportate all'art. 40 del D.L. 98/2011 convertito, viene anticipato al 2012 il taglio "lineare" su tutte le attuali agevolazioni fiscali a favore di persone fisiche imprese ed enti non commerciali previsto come clausola di salvaguardia della futura riforma fiscale e assistenziale.

Più precisamente, la norma prevede che i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, contenuti nell'allegato C-bis al D.L.98/2011, siano ridotti del 5% nel 2012 e del 20% dal 2013, per un totale stimato, rispettivamente, di 4 e 16 miliardi di euro e di 20 miliardi annui dal 2014.

Per le agevolazioni più complesse, il Ministro dell'Economia e delle Finanze interverrà con appositi decreti recanti le modalità applicative del taglio per singolo beneficiario.

La riduzione non opererà qualora entro il 30.9.2012 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale e assistenziale in grado di assicurare il riordino della spesa in materia sociale, nonché l'eliminazione o la riduzione dei regimi di favore previsti che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, per un ammontare non inferiore ai suddetti effetti di risparmio (ossia 4 miliardi nel 2012, 16 miliardi nel 2013, 20 miliardi annui dal 2014).

Il taglio alle agevolazioni fiscali sarà indistinto riguardando tutte le agevolazioni in vigore contenute nell'allegato C-bis.

Più precisamente, le agevolazioni elencate nell'allegato sono così suddivise:

- > agevolazioni a favore delle persone fisiche (con ulteriore suddivisione in relazione alle agevolazioni per la casa, la famiglia, il lavoro e le pensioni, le erogazioni liberali);
- > agevolazioni relative agli enti non commerciali (compreso il regime di favore previsto dall'art. 150 del TUIR per le ONLUS);
- > benefici che incidono sulle imposte dirette in materia di impresa (tra i quali, crediti d'imposta, regime dei minimi, imposte sostitutive);
- > agevolazioni in materia di IVA (es. aliquote agevolate del 4 e del 10%);
- > benefici riconosciuti in materia di registro, imposte ipotecaria e catastale (comprese le agevolazioni "prima casa");
- > agevolazioni in materia di accise;
- > aggiornamenti e integrazioni.

È stato peraltro osservato che le agevolazioni in scadenza presumibilmente non saranno prorogate.

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per qualunque ulteriore informazione e nel frattempo Vi inviamo distinti saluti.

Studio Associato Santececchi